Comune di Terme Vigliatore

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE

N. 14 DEL 01/07/2024

OGGETTO:

Disposizioni per contrastare il degrado e l'occupazione abusiva di edifici in stato di abbandono.

IL S I N D A C O

CONSIDERATO CHE :

- gli edifici abbandonati lasciati al "*libero accesso*" delle persone possono diventare luogo di ritrovo di persone dedite ad attività illecite o senza fissa dimora o irregolarmente presenti sul territorio nazionale e/o sbandati in genere;

- le occupazioni e/o le frequentazioni abusive destano allarme sociale;
- gli stabili dismessi non hanno generalmente i requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa, per tali ragioni possono insorgere problematiche di carattere igienico sanitario;
- recenti notizie di cronaca impongono una riflessione di carattere generale sulle situazioni di potenziale rischio;

RAVVISATO opportuno, in applicazione al principio della prevenzione, di sensibilizzare tutti i proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di edifici in stato precario, di provvedere a quanto necessario per prevenire situazioni di pericolo e di rischio per i cittadini con l'eliminazione immediata delle cause, tramite la realizzazione di opere provvisionali atte a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità nonché l'acceso agli stessi a chiunque;

ATTESA la volontà dell'Amministrazione Comunale di assicurare al territorio adeguate condizioni di sicurezza e convivenza civile ;

RITENUTO di adottare ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 un'ordinanza contingibile e urgente per contrastare situazioni urbane di degrado riferibili ad immobili abbandonati ed aree

degradate ed al fine di garantire la sicurezza pubblica, la pubblica incolumità e a prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute pubblica;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno nr. 92/2008, convertito dalla Legge nr. 125/2008 in data 24/07/2008, che all'art. 6 fissa i criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai sindaci individuati ;
- il D.L. nr. 14/2017 come convertito dalla L. nr. 48/2017 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*
- la L. nr. 132/2018 che ha convertito il D.L. nr. 113/18;
- la Legge 24/11/1981 689/81 "*modifiche al sistema penale"* e successive modifiche e integrazioni.

ORDINA

- ai proprietari detentori e possessori a qualsiasi titolo di strutture edilizie in disuso, abbandonati, siti nell'intero territorio Comunale, di provvedere alla custodia garantendo l'efficace chiusura degli immobili nel rispetto delle disposizioni edilizie e la pulizia degli stessi ponendo in essere interventi di bonifica, sanificazione e decoro urbano (eliminazione di rifiuti, erbacce, arbusti, materiali in stato di abbandono), al fine di prevenire fenomeni di degrado urbano, l'occupazione abusiva e garantire la sicurezza pubblica, la pubblica incolumità ed eliminare gravi pericoli per la salute pubblica;

- ai soggetti proprietari di adempiere entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio agli obblighi sopra indicati procedendo alle suddette attività a loro cure e spese;

- a chiunque a non introdursi in immobili, casolari e strutture similari abbandonati, in stato di precarie condizioni statiche ed igienico sanitarie;

DISPONE

che in caso di reiterato comportamento omissivo dei proprietari di immobili in stato di abbandono, l'Ente proceda d'ufficio alla messa in sicurezza con addebito delle spese ai soggetti inadempienti;

che il Nucleo di Polizia Municipale effettui i controlli sul territorio comunale e segnali al Responsabile dell'Ufficio Tecnico eventuali strutture o terreni in stato di totale abbandono, incustoditi e potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica, nonché, per le precarie condizioni igieniche;

che il Responsabile dell'Ufficio tecnico provveda, nel caso di segnalazione del Nucleo di P.M. e in caso di omissione dei proprietari, ad intervenire al fine di rimuovere lo stato di pericolo provvedendo a quanto ritenuto necessario per legge.

A V V E R T E

- i soggetti direttamente interessati, che in caso d'inosservanza delle prescrizioni della presente ordinanza saranno passibili delle sanzioni previste dall'art. 650 Codice Penale ove il fatto non costituisca più grave reato.
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

  ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni;

  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199) entro centoventi giorni;

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e venga resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Terme Vigliatore

che venga trasmessa per quanto di competenza a:

- Prefettura di Messina

PEC: protocollo.prefme@pec.interno.it

- Alla Stazione dei Carabinieri di Terme Vigliatore

PEC: tme30259@pec.carabinieri.it

- Al Comandante del Nucleo di Polizia Municipale
- Al Responsabile dell'Area Tecnica
- Al Responsabile dell'Area Amministrativa

Il Sindaco

Dr. Bartolo Cipriano
firmato digitalmente

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Terme Vigliatore. Responsabile Procedimento: Sottile Antonino (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line